

Avviso al debitore e al creditore concernente una dichiarazione di partecipazione al pignoramento

Nella procedura di pignoramento promossa contro il debitore

vi viene comunicato, che

ha chiesto di partecipare al pignoramento giusta l'art. 111 cpv. 1 e 2 LEF.

Vi è impartito un termine di 10 giorni, a contare dal ricevimento di questo avviso, per dichiarare in scritto all'Ufficio se contestate tale pretesa. Non avvenendo alcuna contestazione, la pretesa si avrà per riconosciuta.

Luogo et data

Ufficio di esecuzione

Estratto della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento

Art.111 cpv.1 Hanno diritto di partecipare, senza preventiva esecuzione, al pignoramento durante quaranta giorni a contare dall'esecuzione del pignoramento:

1. il coniuge del debitore;
2. i figli e coloro che si trovano sotto la tutela o la curatela del debitore, per crediti derivanti dal rapporto di filiazione o dalla tutela;
3. i figli maggiorenni e gli abiatici del debitore per i crediti fondati sugli articoli 334 e 334bis del Codice civile;
4. il costituente di un contratto di vitalizio per i crediti fondati sull'articolo 529 del Codice delle obbligazioni.

cpv. 2 Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1 e 2 possono esercitare tale diritto soltanto se il pignoramento è avvenuto durante il matrimonio, l'autorità parentale o la tutela, oppure nel termine di un anno dopo la loro fine; la durata di un processo o di un procedimento esecutivo non viene computata. La dichiarazione di partecipazione al pignoramento può essere fatta anche dall'autorità tutoria per i minorenni, tutelati o curatelati.

cpv. 5 Se viene contestata, la partecipazione è ammessa soltanto con gli effetti di un pignoramento provvisorio, e l'istante deve promuovere l'azione entro venti giorni al luogo dell'esecuzione; trascorso infruttuosamente il termine, la sua partecipazione è caduca. La causa è trattata con la procedura accelerata.